



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G. CARDUCCI"
Liceo delle Scienze della Formazione
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Sociali Sperimentali
via S. Zeno 3 - 56127 Pisa – Tel. 050-555122 - Fax 050-553014
C.M. pipm030002 – C.F. 80006190500 - email: pipm030002@istruzione.it

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Questa Scuola ha un PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA (POF) che costituisce il riferimento necessario per ogni comportamento individuale e collettivo. In Esso sono enunciati gli obiettivi, le metodologie e i criteri formativi a cui la scuola - con tutte le sue componenti - intende ispirarsi. Al POF si rinvia per ogni questione non enunciata nel presente Regolamento di Istituto.

**CAPO II - Orario delle lezioni - Assenze e loro Giustificazioni-
Entrate Posticipate ed Uscite Anticipate degli Alunni**

Art. 2

Gli alunni potranno entrare fin dalle ore 7.40 nell'edificio, ma dovranno restare nell'atrio del piano terra e recarsi nelle aule e nelle palestre solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In questo periodo e solo relativamente agli studenti presenti nell'atrio del piano terra, la vigilanza viene affidata al bidello che quel giorno è addetto al centralino.

E' previsto un intervallo di 10 minuti tra la fine della 3^a e l'inizio della 4^a ora di lezione.

E' assolutamente vietato agli alunni uscire (senza autorizzazione) dall'edificio durante le ore di lezione e dal cortile durante l'intervallo, anche se il cancello risulta aperto.

Art. 3

I docenti sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni e durante l'intervallo secondo le modalità stabilite dall'ordine di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

L'ordine di servizio affiderà il compito della sorveglianza durante l'intervallo ad un numero di docenti adeguato per piano individuato fra i docenti in servizio alla III e IV ora, o in servizio solamente alla III o solamente alla IV

Ogni docente sarà impegnato una sola volta alla settimana.

Si ricorda ai docenti, agli alunni, ai genitori e a tutto il personale che la legge 584/75 vieta di fumare anche nelle aule scolastiche, nei locali chiusi e nei corridoi.

Art. 4

Lo studente deve rispettare il patrimonio della scuola (edilizio e mobiliare) come bene proprio e della comunità. Ogni danno causato per dolo dev'essere rifuso dai responsabili. Il materiale didattico, i laboratori e l'arredamento sono affidati alla responsabilità di chi li utilizza: ogni danno accertato deve essere rifuso da chi lo ha procurato.

Art. 5

In caso di occasionale ritardo, gli insegnanti ammettono alla prima ora di lezione gli studenti con un ritardo massimo di 10 minuti.

Superati i 10 minuti, gli studenti potranno essere ammessi solo dall'Ufficio di Presidenza ed a partire dalla 2^a ora di lezione.

Gli studenti, in ogni caso, non saranno ammessi oltre la fine della 2^a ora di lezione.

Se i ritardi si ripetono con frequenza, gli studenti potranno essere ammessi dall'Ufficio di Presidenza, ma saranno subito avvertite le famiglie e i ritardi dovranno essere giustificati con la presenza di un genitore.

Art. 6

Premesso che la normativa prevede che i genitori non giustificano i figli, ma fanno solo una "richiesta di giustificazione", in quanto è la Presidenza che valuta caso per caso se l'assenza va giustificata o se deve essere ritenuta "ingiustificata" per carenza di valide motivazioni, le assenze, fatte per qualsiasi motivo, devono essere motivate dai genitori o dagli stessi alunni se maggiorenni.

Per le giustificazioni deve essere utilizzato l'apposito libretto in uso nell'Istituto, che i genitori devono ritirare all'inizio dell'a.s. apponendo la firma alla presenza dell'Ufficio; gli studenti maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto.

Art. 7

Quando gli studenti dimenticano la richiesta di giustificazione, possono essere ammessi in classe dall'Insegnante della prima ora se si impegnano a portarla il giorno successivo. Se tale impegno viene ripetutamente eluso, l'Insegnante in servizio inviterà l'alunno a recarsi all'Ufficio di Presidenza che, dopo aver contattato la famiglia, deciderà se ammetterlo all'attività didattica.

Per le assenze superiori a 5 giorni è necessario il certificato medico, in caso di malattia, o una autodichiarazione del genitore in caso di assenza per motivi familiari (o dell'interessato se maggiorenne).

Art. 8

In caso di ripetute e numerose assenze il Coordinatore della classe contatterà la famiglia dello studente, anche se maggiorenne.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni (per scioperi, manifestazioni pubbliche, ecc.), gli studenti devono portare la richiesta di giustificazione dalla quale risulti che la famiglia è a conoscenza del fatto. Tuttavia si precisa che tali assenze collettive NON SONO GIUSTIFICATE.

Art. 9

Non sono ammesse uscite anticipate dalle lezioni se non per gravi motivi e solo sulla base di richiesta motivata, da parte di un genitore se l'alunno è minorenni, che dovrà essere valutata e accordata dall'Ufficio di Presidenza. Tale richiesta, se non di tipo permanente, dovrà essere presentata entro la prima ora di lezione. In caso di malore, l'alunno non potrà lasciare l'Istituto se non accompagnato da un genitore o da un suo delegato.

Uscite anticipate di qualche minuto verranno concesse ai pendolari quando non è possibile prendere in tempo utile un mezzo di trasporto, in casi di scioperi e per altri motivi seri.

All'inizio dell'anno scolastico i genitori che consentono una eventuale uscita anticipata (causa scioperi, assenza improvvisa di docente, malore, ecc.) devono riempire un modulo con il quale informano la Presidenza della loro

decisione sollevandola, nel contempo, da qualsiasi responsabilità per ciò che potrebbe avvenire FUORI DALLA SCUOLA.

I docenti sono invitati a facilitare la frequenza al Centro di Informazione e Consulenza (CIC) degli alunni che lo richiedano durante le ore fissate di ricevimento

CAPO III - Assemblee di Classe e di Istituto

Art. 10

Gli studenti hanno diritto a svolgere - nella mattina - un'assemblea di istituto al mese tranne che nell'ultimo mese di lezione. Le assemblee si terranno in Palestra Grande, divise in biennio e triennio o per Corso. Possono essere richieste assemblee di pomeriggio che saranno concesse su valutazione della Presidenza.

Le assemblee ordinarie devono essere richieste al Preside con 5 giorni di anticipo e con l'ordine del giorno da almeno un terzo del Comitato studentesco o dal 10% degli iscritti alla scuola.

Tale tempo potrà essere sfruttato dal Comitato studentesco per incontri, dibattiti e approfondimenti di argomenti interdisciplinari o di attualità, con la partecipazione di esperti autorizzata dal Consiglio di Istituto.

L'ingresso di esperti per tenere lezioni, conferenze o dibattiti a una o più classi deve essere autorizzato dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto o, in casi urgenti, dalla Presidenza.

Le richieste vanno avanzate per iscritto e i docenti della classe o delle classi devono essere preventivamente informati.

Art. 11

Il Comitato studentesco, quando vuole, può organizzare incontri, dibattiti e lezioni in orario pomeridiano su argomenti di sua scelta (politica, economia, società, attualità) e richiedere al Consiglio di Istituto i locali e l'aiuto a reperire esperti come relatori. Anche per questa od altre attività pomeridiane è richiesta la Vigilanza del Personale Docente.

Art. 12

Ogni classe ha diritto allo svolgimento di un'assemblea mensile della durata massima di due ore. La richiesta, con l'elenco degli argomenti, va presentata al Preside 5 giorni prima. Queste assemblee dovranno essere svolte in orari sempre diversi per non sottrarre tempo utile alle stesse materie di studio.

E' possibile svolgere le assemblee di classe in due tornate (di un'ora ciascuna) prima e dopo i Consigli di classe, per dare modo di discutere sui problemi didattici e organizzativi che si presentano.

Art. 13

Anche i genitori hanno diritto a tenere assemblee, sia a livello di istituto che di classe, per sviluppare argomenti e problemi ritenuti importanti ai fini del miglioramento organizzativo e didattico della scuola.

Art. 14

L'uso degli spazi dell'Istituto è regolamentato dal Consiglio di Istituto per le attività didattiche ed extrascolastiche.

I laboratori e le aule speciali verranno utilizzati dagli insegnanti secondo un calendario approntato dalla Commissione di Istituto.

Un locale sarà destinato agli studenti per svolgere attività culturali collaterali (redazione del giornale, progetti vari) o per la socializzazione di gruppo (riunioni del Comitato studentesco, ecc.), previa Vigilanza di Personale Docente.

Gli studenti hanno una loro bacheca autogestita, che può essere utilizzata nel rispetto delle regole della civile convivenza. Analoga bacheca hanno i genitori e gli insegnanti.

CAPO IV - Circolazione alunni nella scuola

Art. 15

Bisogna limitare al massimo l'uscita degli alunni durante le ore di lezione ed evitare che contemporaneamente stiano fuori dell'aula due o più studenti. L'uscita per andare al bagno durante le ore di lezione è permessa solo in casi eccezionali di effettivo bisogno.

Le ragazze useranno i bagni siti ai rispettivi piani. I maschi utilizzeranno quelli posti al primo piano e al secondo piano. I due bagni delle palestre sono a disposizione esclusivamente delle classi di volta in volta impegnate nelle attività di Educazione Fisica.

Gli alunni possono servirsi del telefono a gettoni e dei distributori automatici di vivande e bevande solo prima dell'inizio delle lezioni, durante la ricreazione e al termine delle lezioni.

Il cortile dell'Istituto contiene ampi spazi che, se utilizzati correttamente, consentono un ordinato movimento dei veicoli, un comodo parcheggio e una tranquilla circolazione delle persone.

Per garantire l'incolumità delle persone e mettere ordine nel movimento di tutti i veicoli, gli studenti, il personale non docente e i docenti che usano biciclette e moto sono tenuti a parcheggiare nel cortile interno dove sono installate apposite rastrelliere. Eventuali bici e motocicli in divieto verranno rimossi.

In particolare, va lasciato libero lo spazio antistante l'ingresso della scuola e della palestra, per permettere il passaggio di eventuali autoambulanze e di altri mezzi di soccorso.

CAPO V - Formazione delle classi

Art. 16

La formazione delle classi viene effettuata da apposita Commissione nominata dal Collegio dei docenti, su indicazioni degli Organi collegiali di istituto. La Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

a) relativamente alle classi prime

1) formare gruppi omogenei sulla base del giudizio della Scuola Media, della lingua straniera studiata e richiesta, della pendolarità e provenienza da località comuni, di eventuali richieste degli studenti purché non contrastanti con questi principi;

2) nelle classi a indirizzo pedagogico-sociale, far continuare la lingua straniera studiata alla Scuola Media, se l'alunno ha studiato una sola lingua straniera; dare la possibilità di scegliere una delle due lingue straniere studiate alla Scuola Media, se le lingue straniere sono state inserite nel curriculum in modo paritario (con autorizzazione ministeriale) e se risultano tali nel diploma di licenza media; concedere eventuali deroghe solo dopo aver garantito la formazione delle cattedre in organico;

3) inserire gli alunni che studieranno francese nella sezione di francese;

4) nelle classi a indirizzo linguistico, offrire la possibilità di scegliere la prima e la seconda lingua solo se nella classe si riesce a costituire due gruppi equilibrati (uno di prima lingua e uno di seconda);

5) sorteggiare in pubblico la lettera della sezione da assegnare a ciascun gruppo così costituito.

b) relativamente agli alunni ripetenti

1) lasciare, di norma, gli alunni respinti nella stessa sezione;

2) accogliere, nei limiti del possibile, eventuali richieste degli alunni.

c) relativamente alle classi da smembrare, in caso di contrazione del numero degli alunni e, quindi, delle classi

- 1) intervenire nell'ambito dell'indirizzo che presenta problemi di numeri;
- 2) salvaguardare la lingua straniera;
- 3) non smembrare una classe che, sul piano del comportamento e del rendimento, risulta omogenea, a giudizio dei docenti, da verificare, però, attraverso i risultati degli scrutini e i verbali;
- 4) smembrare una classe che presenta problemi di inserimento, di socializzazione e di mantenimento della disciplina;
- 5) se si procede allo smembramento di una classe in cui c'è un alunno con handicap, inserire questo alunno nel gruppo più consistente e più consono.

CAPO VI - Assegnazione dei docenti alle classi

Art. 17

In relazione a quanto si legge nel POF (pag. 20), i docenti sono assegnati alle classi secondo i seguenti criteri:

- 1) salvaguardare la continuità didattica;
 - 2) rispettare l'anzianità di servizio;
 - 3) le cattedre non saranno troppo gravose e in ogni caso tra loro il più possibile equilibrate ed omogenee.
- I criteri saranno confermati o discussi annualmente sulla base delle varie situazioni che si potranno presentare (numero delle classi, insegnanti perdente posto) e a essi si atterrà il D.S. per la formazione delle cattedre.

CAPO VII - Scambi di classi con l'estero, visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

Art. 18

La materia è disciplinata dalla C.M. n° 272 dell' 11/9/91 per gli scambi di classe con l'estero e della C.M. n° 291 del 14/10/1992 per le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Alle predette circolari e alle integrazioni successive fa riferimento il presente regolamento.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- 1) Viaggi e visite di integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;
- 2) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze linguistiche in coerenza con gli obiettivi didattici formativi;
- 3) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi di istruzione
- 4) Viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute e che possono rivolgersi all'intera classe oppure essere rivolte a gruppi di studenti non appartenenti alla stessa classe.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri

di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Il viaggio di istruzione, la visita guidata e lo scambio di classe con l'estero devono essere proposti e inseriti in modo organico nella programmazione didattica ed approvati dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Istituto, in sede di bilancio preventivo destina ai viaggi, visite e scambi una quota percentuale del Finanziamento Ministeriale.

Art. 19

Devono partecipare, pena l'annullamento del viaggio, almeno i **2/3 degli alunni** della classe.

Fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive e gli scambi di classe con l'estero.

Art. 20

Le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive previste per una classe non possono superare nell'arco dell'anno scolastico, **il numero complessivo di sei giorni** (punto 7.1 della C.M. N° 291 del 14/10/1992).

Gli scambi di classe con l'estero possono avere anche durata superiore.

Nell'impossibilità di effettuare scambi di classi con l'estero, è consentita l'effettuazione dei viaggi all'estero per integrazione alla preparazione di indirizzo, alle classi seconde, terze e quarte del Liceo Linguistico della durata massima di dieci giorni.

Per tutte le classi non sono cumulabili il viaggio di istruzione e il viaggio all'estero o lo scambio di classe.

Art. 21

I viaggi di istruzione sono effettuati in Italia; solo le classi terminali possono effettuare il viaggio di istruzione all'estero.

Possono effettuare un viaggio di due giorni le classi prime e le classi seconde; di tre giorni le classi terze; di quattro giorni le classi quarte; di sei giorni le classi quinte.

Derogano dal limite di sei giorni complessivi fra visite guidate e viaggio di istruzione le classi quinte che potranno raggiungere il limite massimo di otto giorni.

I viaggi connessi ad attività sportive non possono superare i quattro giorni.

Per tutte le classi, qualora la partenza avvenga nel pomeriggio, il giorno relativo non va computato.

Il Consiglio di Istituto delibera l'effettuazione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e degli scambi con l'estero.

Art. 22

Sulla base della programmazione annuale, il Consiglio di Istituto delibera il pagamento delle missioni ai docenti secondo le indicazioni di legge e le integrazioni agli alunni più bisognosi.

Art. 23

Nel caso che le iniziative eccedano le disponibilità di bilancio è stabilito il seguente ordine di priorità :

- scambi di classe con l'estero
- viaggi di istruzione
- visite guidate.

Le visite guidate decise successivamente alla programmazione annuale, saranno effettuate in dipendenza della residua disponibilità di bilancio.

Art. 24

Il Collegio dei Docenti elegge, nell'ambito del proprio organico, la Funzione Strumentale demandata all'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate e degli scambi di classe con l'estero.

La Funzione Strumentale sovrintende all'attività organizzativa dei viaggi ed è il punto di riferimento costante per ogni dubbio, richiesta, aiuto. E' responsabile nell'ordinare, custodire, distribuire e completare la modulistica e la documentazione necessaria di volta in volta.

All'inizio dell'anno scolastico i primi Consigli di Classe aperti a tutte le componenti programmano le attività dei viaggi di istruzione, degli scambi e delle visite guidate inserendole nella programmazione didattica-educativa.

Ogni viaggio o visita guidata o scambio deve prevedere l'individuazione nel docente proponente il responsabile della progettazione e/o esecuzione e monitoraggio delle varie fasi dell'attività. Il docente responsabile avrà come referente la relativa Funzione Strumentale.

Art. 25

I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi con l'estero devono essere effettuati entro **30 giorni** dalla chiusura della scuola.

E' auspicabile che i viaggi di istruzione si svolgano in una stessa settimana del secondo periodo dell'anno scolastico; niente vieta comunque di effettuare alcuni in momenti diversi se ciò permette l'ottimizzazione del viaggio stesso sia sotto il punto di vista economico sia sotto il punto di vista organizzativo.

Le visite guidate possono effettuarsi durante tutto l'arco dell'anno scolastico ad eccezione sempre dell'ultimo mese di scuola.

Art. 26

L'iter procedurale da seguire per la realizzazione del viaggio d'istruzione, visita guidata o scambio contempla le seguenti fasi:

- Nel **primo Consiglio di Classe con tutte le componenti** si programmano le iniziative dopo aver preso in considerazione anche i suggerimenti degli studenti e genitori e la possibilità di abbinare altre classi con le stesse mete.
- **La Funzione Strumentale** si farà carico di richiedere alle agenzie inserite nella lista dei fornitori dell'Istituto i preventivi di spesa relativi alla richiesta presentata dal consiglio di classe, ma si avvale anche della possibilità di vagliare proposte diverse da quelle delle agenzie qualora la spesa o la proposta complessiva appaia particolarmente vantaggiosa.
- **Il docente proponente/responsabile** acquisirà le adesioni, con le autorizzazioni firmate dai genitori, anche dei ragazzi maggiorenni. Insieme alle autorizzazioni gli alunni dovranno versare alla scuola una caparra pari ad un terzo della spesa preventivata.

- **La caparra** sarà restituita nel caso in cui il viaggio non si possa effettuare o nel caso e nella maniera in cui non serva a ricoprire spese richieste dall'agenzia per defezione dell'alunno stesso.
- **Il saldo** della quota , con le stesse modalità dell'acconto, dovrà essere versato 15 giorni prima della data di partenza.
- In caso di assenze al momento della partenza, il docente accompagnatore è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Amm.vo.
- Il docente responsabile deve dare comunicazione agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie del programma del viaggio, dei costi e comunque di ogni eventuale variazione.
- E' compito del Consiglio di Istituto vagliare i preventivi e scegliere quello più conveniente e contemporaneamente controllare che vi siano le adeguate garanzie di sicurezza e di assistenza.

Art. 27

Il **Consiglio di Classe** può, in caso di comportamento scorretto o di assenteismo riscontrato nel giorno dell'eventuale partenza pomeridiana e/o nel giorno successivo il viaggio di istruzione, la visita guidata, lo scambio, ecc...., di **annullare** le ulteriori iniziative ancora da effettuare nell'anno in corso o quelle dell'anno scolastico successivo.

Art. 28

I docenti accompagnatori sono di norma individuati tra gli appartenenti alle classi frequentate dagli studenti, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio.

Non è consentita la partecipazione ai viaggi a parenti di alunni, di docenti e di personale ATA.

Nel caso di presenza di alunni in situazione di Handicap, è permessa la partecipazione del personale ATA e, senza aggravio di spesa, di parenti e/o assistenti o qualsiasi figura che appaia necessaria per un'ottimale assistenza del disabile.

I docenti accompagnatori possono partecipare a non più di due viaggi di istruzione.

Il numero degli accompagnatori è indicato al punto 8.2 della C.M. N° 291 del 14/10/1992 per cui si conviene che nella programmazione dei viaggi, di norma, debba essere prevista la presenza di almeno **un accompagnatore ogni quindici alunni** e comunque non meno di due.

Art. 29

L'Istituto si avvale delle agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi secondo la normativa regionale. Può organizzarsi in proprio nel rispetto delle norme vigenti.

L'Istituto sceglie l'agenzia non solo più conveniente, ma che offre anche ottime garanzie di sicurezza e di assistenza. L'eventuale riscontro, alla fine del viaggio, della mancanza di tali requisiti, esclude l'agenzia dalla partecipazione dell'anno seguente. L'eventuale mancanza, alla partenza del viaggio, dei requisiti di legge, consente al Dirigente Scolastico, secondo la normativa ministeriale, di bloccare la partenza del viaggio.

Art. 30

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico a rilasciare l'autorizzazione per le visite guidate da effettuarsi nell'ambito della sede.

Per quelle visite guidate da effettuarsi fuori sede, che per la loro imprevedibilità e/o atipicità non è stato possibile inserire nel piano annuale, è delegata a concedere l'autorizzazione la Giunta Esecutiva. L'iniziativa è portata a ratifica nella successiva riunione del Consiglio di Istituto.

Art. 31

Per la concessione del contributo alle spese per gli studenti bisognosi è richiesta la presentazione al Dirigente Scolastico di un'adeguata documentazione.

CAPO VIII - La biblioteca**Art. 32**

La biblioteca comprende materiale sia librario sia audiovisivo, ed è gestita da un addetto a tempo pieno, che ha il compito di catalogarlo, ordinarlo, reperirlo e darlo in uso, oltre che provvedere alle operazioni del prestito.

Gli Insegnanti Coordinatori per Aree Disciplinari hanno il compito di collaborare con il Bibliotecario nel predisporre le indicazioni da sottoporre al Consiglio di Istituto per le nuove acquisizioni, sentiti i Docenti della rispettiva Area.

Art. 33

Sarà garantita un'apertura mattutina della Biblioteca dalle ore 8,30 fino a 10 minuti dopo la conclusione delle lezioni mattutine. La Direzione dell'Istituto ha facoltà di decidere un'apertura della Biblioteca agli Utenti Interni per un pomeriggio alla settimana, indicandone contestualmente gli orari.

Art. 34

Gli Studenti e i Docenti della Scuola sono ammessi al prestito del materiale contenuto nella Biblioteca nella misura di due opere per volta, o più per gli Insegnanti, per la durata di un mese.

Non sono ammessi al prestito i Volumi Antichi, le Enciclopedie, i Dizionari ed il Materiale Bibliografico Inventariato come Bene Durevole.

I vocabolari in dotazione della biblioteca servono per la consultazione in sede e non possono essere prestati agli alunni né per lo svolgimento di compiti in classe né per l'uso domestico. Pertanto, i dizionari sono utilizzabili in biblioteca, in sala di consultazione o (solo se formalmente richiesti dal singolo docente) in classe.

Art. 35

Il prestito è consentito dall'inizio dell'anno scolastico alla fine di maggio. Solo per le classi della maturità il prestito è consentito fino al termine degli esami. Il prestito ha la durata di 20 giorni con possibilità di rinnovo per altrettanto periodo.

Art. 36

Coloro che non consegnano le opere avute in prestito entro i limiti temporali previsti non possono accedere al prestito di nuove opere fino a quando non regolarizzano la propria posizione.

Coloro che non consegnano le opere avute in prestito dichiarando di averle smarrite, sono tenuti a riacquistarle o a rifonderne il valore.

Art. 37

I giornali e le riviste in abbonamento o in omaggio sono consultabili nella sala di lettura. Le classi, con la presenza degli insegnanti, possono recarsi in biblioteca anche a gruppi per leggere o consultare giornali e riviste. In biblioteca, con appuntamento, potranno svolgersi lezioni per ricerche bibliografiche purché sotto la sorveglianza dei docenti.

Non sono ammessi al prestito i giornali quotidiani, i cui articoli, invece, potranno essere fotocopiati secondo le norme previste per l'uso della fotocopiatrice. Le stesse norme andranno rispettate per la fotocopiatura dei libri.

CAPO IX - Alunni non avvalentisi dell'insegnamento della R.C.

Art. 38

Sia gli alunni che scelgono "attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza del personale docente" sia gli alunni che optano per la "libera attività di studio e/o ricerca" dovranno svolgere tali attività in idonei locali della Scuola.

Gli allievi che scelgono l'uscita dalla scuola potranno uscire solo se hanno consegnato in Segreteria l'autorizzazione all'uscita sottoscritta da un genitore.

Durante l'ora di Religione, i non avvalentisi non dovranno gironzolare per i corridoi.

Appositi elenchi di studenti che non seguono l'insegnamento della R.C., divisi per classi e per opzioni, saranno distribuiti al personale responsabile della sorveglianza o dell'assistenza.

CAPO X - Stamperia

Art. 39

La scuola mette a disposizione di docenti e alunni una fotocopiatrice a schede per l'esclusivo uso didattico. L'utilizzo della medesima è sottoposto alla normativa vigente sui diritti d'autore.

La fotocopiatrice potrà essere usata dai docenti dalle ore 7.45 alle ore 13.10; dagli studenti dalle ore 9.40 alle ore 11.30 e dalle 13.10 alle 13.40.

Art. 40

Ai docenti saranno date schede gratuite tenendo conto del numero dei compiti scritti, secondo l'autocertificazione di ciascun insegnante che se ne servirà soltanto per usi didattici.

Le varie Commissioni (CIC, Progetto Giovani, ecc..) potranno avere una scheda per fotocopiare i materiali necessari.

Per la simulazione delle Prove d'Esame di Stato viene rilasciata apposita scheda ad un Docente per ciascuna classe conclusiva di corso di studio.

Oltre i limiti considerati nei due commi precedenti, i docenti, come gli studenti, sono tenuti ad acquistare le schede al prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio d'Istituto.

L'elenco dei prezzi è depositato in Segreteria ed affisso all'Albo.

Le fotocopie per i Progetti devono essere inserite nei relativi preventivi.

I Docenti Supplenti utilizzeranno generalmente la scheda del titolare.

Non si effettuano fotocopie di libri.

Le schede smagnetizzate devono essere riconsegnate.

Alla fine dell'anno le schede devono essere riconsegnate anche se parzialmente utilizzate, oppure deve essere rilasciata una dichiarazione sul numero di fotocopie rimaste, numero che sarà considerato nell'anno scolastico successivo.

La fotocopiatrice degli Uffici non potrà essere utilizzata per nessun motivo.

Art. 41

Chiunque utilizza la fotocopiatrice è responsabile di eventuali danni apportati alla macchina e ne risponde in proprio. Per coloro che non sapranno usarla è prevista l'assistenza di un custode.

CAPO XI - Attività complementari e integrative pomeridiane

Art. 42

Attività complementari e attività integrative pomeridiane (previste dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567) possono effettuarsi nei locali della scuola, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, che ne fissa, di volta in volta, le modalità di svolgimento e di utilizzo di strutture e attrezzature.

Se dette iniziative sono gestite direttamente dalla scuola, il Consiglio di Istituto o il Comitato studentesco (a seconda dei casi) nominerà un gruppo di gestione, coordinato da un docente o da uno studente maggiorenne che ne assumerà la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento.

Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola si stipulerà una convenzione nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 567/96.

CAPO XII - Attività Parascolastiche

Art. 43

Il Consiglio d'Istituto delega il Preside a rilasciare l'Autorizzazione per le Attività Parascolastiche da effettuarsi nell'ambito della Sede.

Per quelle Attività Parascolastiche da realizzarsi fuori Sede, che per la loro imprevedibilità ed atipicità non è stato possibile portare all'attenzione ed approvazione del Consiglio d'Istituto, è delegata a concedere l'autorizzazione la Giunta Esecutiva.

L'iniziativa è portata a ratifica nella successiva riunione del Consiglio d'Istituto.

CAPO XIII - Divieti

Art. 44 - Divieto di Fumo

Riprendendo l'ultimo comma dell'art. 3 di questo Regolamento d'Istituto, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di divieto di fumo nei locali pubblici, si stabilisce:

- a) che è vietato fumare in tutte le aule normali e speciali ed ambienti dell'Edificio Scolastico;
- b) che sono applicati CARTELLI in tutti i locali della Scuola, i quali, oltre ad indicare il Divieto di Fumo, precisano:
 - 1) la Sanzione a cui è sottoposto il Trasgressore;
 - 2) il/i Funzionario/i preposto/i all'Accertamento e/o Contestazione dell'Infrazione;
 - 3) la Normativa di Riferimento del Divieto di Fumo;
- c) di individuare taluno dei locali della Scuola dove non sia vietato fumare non appena la normativa secondaria della legge 16.01.2003 n. 3 abbia definito le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria di tale ambiente.

Art. 45 - Divieto Danneggiamento Edificio Scolastico e suoi Arredi

In caso di Danni all'Edificio Scolastico e/o suoi Arredi, arrecati da una Classe o da Gruppi di Alunni, gli stessi - oltre a rispondere disciplinarmente dell'accaduto - saranno soggetti al Risarcimento dei relativi Danni alla Scuola. In caso di Difficoltà od Impossibilità nell'Individuazione del/degli autore/i del Danno, lo stesso - finanziariamente considerato - insieme ad altre analoghe

eventualità registrate nel corso dell'anno solare - costituirà, suddiviso per il numero degli Allievi Frequentanti la Scuola (ad esclusione di quelli frequentanti le Classi Prime) parte della cifra di cui Incrementare il Contributo all'Istituto in occasione delle Iscrizioni degli Studenti all'anno scolastico successivo.

Art. 46 - Divieto utilizzo telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici

Anche a norma della Direttiva Ministeriale prot. n. 30 del 15 marzo 2007, nell'Istituto vige il Divieto di utilizzo - da parte di docenti e studenti - dei telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. La norma - per gli Insegnanti - pone il suo fondamento nei doveri derivanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. La stessa norma - per gli Studenti - pone il fondamento nella consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri e nella certezza che l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Resta inteso che durante l'Attività Didattica l'uso del cellulare da parte dello studente potrà essere consentito dall'Insegnante in casi del tutto eccezionali, fuori dall'Aula. Avverso il Divieto dell'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici espressi in questo Articolo sono applicabili - per gli Studenti - le Sanzioni Disciplinari previste dall'Articolo 51 di questo Regolamento d'Istituto, oltre che un Ritiro Temporaneo dello strumento di comunicazione.

CAPO XIV - Consiglio d'Istituto: Assenze

Art. 47

Le Assenze dei Componenti del Consiglio d'Istituto alle relative Riunioni dell'Organo vanno Giustificate, a meno - relativamente ai Consiglieri Dipendenti - di Assenze (Congedi di qualsiasi tipo, ferie, ecc...) già note all'Ufficio. La Giustificazione dovrà pervenire alla Scuola entro il giorno e l'ora stabiliti per la Riunione.

A norma dell'Art. 38 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, i Membri Eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio d'Istituto, decadono dalla carica.

CAPO XV - La Comunità Scolastica - Diritti e Doveri degli Studenti **Codice Disciplinare**

Il presente Capo, redatto a norma del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 recante il Regolamento delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, si ispira a tale Provvedimento. Esso può contenere Concetti e Principi talora già affermati negli Articoli precedenti e nel Piano dell'Offerta Formativa (POF); in tal caso questi, per la loro pregnanza, sono da ritenersi Essenziali.

Art. 48 - La Comunità Scolastica

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue

dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia

individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 49 - Diritti degli Studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della Scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La Scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 50 - Doveri degli Studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sè stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.46.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo Regolamento.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 51 - Codice Disciplinare

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del delitto. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

I comportamenti tenuti in deroga ai doveri indicati nell'art.48 costituiscono, in relazione alla loro gravità, mancanze disciplinari sanzionabili con:

- a) Rimprovero Verbale;
- b) Rimprovero Scritto con o senza Allontanamento dalla Lezione;
- c) Allontanamento dalla Scuola per un periodo non superiore a cinque giorni;
- d) Allontanamento dalla Scuola fino a quindici giorni.

E' istituito un Comitato di Garanzia Interno (CGI) costituito - oltre che dal Dirigente Scolastico - da due Insegnanti, un Genitore, uno Studente ed una unità di Personale ATA, col compito di:

- I) valutare eventuali ricorsi di Alunni sanzionati per mancanze disciplinari più o meno lievi;
- II) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il CGI è presieduto dal Dirigente Scolastico che - prima dell'inizio di ogni riunione - sceglie un segretario per gli oneri di verbalizzazione.

All'inizio di ogni anno scolastico, le varie Componenti del Consiglio d'Istituto segnalano al Dirigente Scolastico i due Insegnanti più un supplente, il Genitore più un supplente, lo Studente più un supplente, l'unità di Personale ATA. I segnalati possono essere o non Consiglieri d'Istituto. I rispettivi supplenti operano solo in caso di conflitto di interesse.

Le sanzioni a) e b), dopo aver sentito lo studente, sono irrogate dall'Insegnante o dal Dirigente Scolastico per mancanze disciplinari più o meno lievi (Es. mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate, ecc.). Avverso la Sanzione b) è ammesso ricorso scritto al Comitato di Garanzia Interno entro quindici giorni dalla comunicazione della relativa irrogazione. Il CGI decide inappellabilmente entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Prima di decidere può sentire lo studente sanzionato e/o l'Autorità Irrogante.

Le sanzioni c) e d), dopo aver sentito lo studente, sono irrogate - per mancanze disciplinari più o meno gravi (Es. uscite dalla Scuola senza permesso, fatti che turbano il regolare andamento della Scuola, ecc.) - dal CGI o dal Consiglio dei Professori della classe (C. di C.) di appartenenza dell'allievo rispettivamente. Contro le decisioni del CGI e del C. di C. è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale che decide in via definitiva, sentito l'Organo di Garanzia Provinciale istituito dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998.

Le sanzioni c) e d) possono essere convertite, a richiesta dello studente, in attività a favore della comunità scolastica (Esempio: Collaborazione coi Collaboratori Scolastici, Collaborazione in Segreteria, ecc...).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

P. S. - Approvato, in prima lettura, il 18 dicembre 1995 e, in seconda lettura, il 13 giugno 1996.

Approvato all'unanimità, con modifiche ed integrazioni, il 29 giugno 1998.

Approvato all'unanimità, con modifiche ed integrazioni, il 16 dicembre 1999.

Approvato all'unanimità, con modifiche ed integrazioni, il 25 ottobre 2000.

Approvato all'unanimità, con integrazioni e modifiche al solo art. 40, il 22.03.2001.

Approvato all'unanimità, con modifiche agli artt. 5, 7, 9, 19 e 34, con sostituzioni agli artt. 32, 33 e 36, il 22 novembre 2001.

Approvato all'unanimità con riscrittura dell'art. 44 (Divieto di Fumo) il 26.03.2002.

Approvato all'unanimità con variazioni agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 26, con Delibera del Consiglio d'Istituto del 22 novembre 2002.

Approvato all'unanimità con variazioni all'art. 44 (Divieto di Fumo) con delibera n. 120 del 30 maggio 2003.

Approvato all'unanimità con Inserimento dei Capi XIV e XV con Delibera del C. d'I. n. 5 del 25 febbraio 2005.

Approvato con variazione del solo Articolo 51 (ex 49 - Codice Disciplinare) con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 82 del 23 gennaio 2007.

Approvato con Inserimento degli Articoli 45 e 46 mediante Delibere del Consiglio d'Istituto n. 99 e 100 rispettivamente del 25 maggio 2007.



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “G. CARDUCCI”
Liceo Pedagogico Linguistico e Scienze Sociali Sperimentale
Sede TIROCINIO S.S.I.S. - Via S. Zeno 3 - 56127 Pisa - Tel.555122 - Fax 553014
C.M. PIPMO30002 - C.F. 80006190500 - e-mail: pipm03002@istruzione.it

REGOLAMENTO d' ISTITUTO

REGOLAMENTO d' ISTITUTO

I N D I C E

CAPO I - Disposizioni Generali.....	pag. 1
CAPO II - Orario delle Lezioni-Assenze e loro Giustificazioni-Entrate Posticipate ed Uscite Anticipate degli Alunni	" 1
CAPO III- Assemblee di Classe e d'Istituto.....	" 3
CAPO IV - Circolazione Alunni nella Scuola.....	" 4
CAPO V - Formazione delle Classi.....	" 4
CAPO VI - Assegnazione dei Docenti alle Classi.....	" 5
CAPO VII- Scambi di Classi con l'Esterò, Visite..... Guidate, Viaggi d'Istruzione o connessi ad Attività Sportive	" 5
CAPO VIII-La Biblioteca.....	" 9
CAPO IX - Alunni non Avvalentesi dell'I.R.C.	" 10
CAPO X - Stamperia.....	" 10
CAPO XI - Attività complementari e integrative..... Pomeridiane	" 11
CAPO XII- Attività Parascolastiche.....	" 11
CAPO XIII-Divieti	" 11

CAPO XIV -Consiglio d'Istituto: Assenze.....	" 12
CAPO XV - La Comunità Scolastica-Diritti e Doveri... degli Studenti-Codice Disciplinare- Patto Educativo di Corresponsabilità	" 12